



In evidenza questo mese:

- Le tutele ai Professionisti in periodo di Covid
- Le principali novità fiscali di settembre/ottobre 2020
- Richieste documentali Super Bonus 110%



All'interno contributi a cura di:



NOVEMBRE 2020

INDICE

Pillole Associative

Voce al territorio	03
Le tutele ai Professionisti in periodo di Covid	04

Novità in Breve

Le principali novità fiscali di settembre / ottobre 2020	06
<i>Il presente numero sarà integrato con uno speciale relativo alle novità fiscali di novembre</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Richieste documentali Super Bonus 110%	14
--	----

Schede Operative di Sintesi

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.....	19
---	----

Soluzioni di Pratica Contabile

La sospensione degli ammortamenti prevista dal decreto “Agosto”	27
Le operazioni con l'estero: il punto sulle principali caratteristiche delle operazioni e gli aspetti operativi	32

Voce al territorio

Dieci incontri dell'A.N.CO.T per discutere del futuro della categoria e del Paese

A cura di **Roberto Valeri**

È terminata, con risultati lusinghieri sotto il profilo della partecipazione e delle tematiche emerse, la prima serie di webinar che l'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi ha tenuto con i propri associati su tutto il territorio nazionale, «*un'esperienza – ha commentato il Presidente **Celestino Bottoni** – che ci ha arricchito sotto il profilo umano, perché molto partecipata, e dal punto di vista professionale, date le numerose riflessioni, i suggerimenti e anche le comprensibili preoccupazioni per il futuro della nostra categoria professionale*».

Il primo risultato che scaturisce dagli incontri sarà, nel prossimo Consiglio Nazionale, la delibera che sancisce la riduzione della quota associativa per l'anno 2021.

«*Dall'ascolto delle istanze – ha aggiunto il Segretario Nazionale **Anna Maria Longo** – è anche emersa la necessità di creare una rete tra colleghi, che possa facilitare il confronto sulla normativa fiscale sempre più invasiva e complicata, ed essere un concreto strumento di aiuto per affrontare le difficoltà quotidiane*».

Tra gli argomenti trattati, anche il nuovo sistema di assistenza e accoglienza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al quale l'A.N.CO.T. è a disposizione sia dei propri iscritti per fornire informazioni, sia della stessa Agenzia per segnalare, alla fine del periodo di sperimentazione, le eventuali criticità ravvisate.

È stata inoltre riscontrata l'esigenza della diffusione più capillare dei servizi sul territorio e sono state elaborate idee innovative per implementare quelli già esistenti, tema sul quale è prossimo un webinar di A.N.CO.T. Service.

L'A.N.CO.T, poiché l'emergenza sanitaria non è terminata, sta anche valutando l'aggiornamento contrattuale della Polizza COVID-19 a favore degli iscritti, già stipulata con Generali Assicurazioni.

Da gennaio, questi incontri saranno messi in calendario poiché, conclude Celestino Bottoni, «*si tratta di tempo ben investito, per noi e per l'associazione. La nostra forza sta nelle nostre idee e nella capacità di portarle avanti insieme*».

Le tutele ai Professionisti in periodo Covid

Le proposte dei Tributaristi riguardo le misure adottate per l'emergenza sanitaria

A cura di **Arvedo Marinelli e Stefano Trevisani**

«Ai Consulenti tributari, come del resto agli altri Professionisti italiani, quasi nessuna tutela lavorativa in periodo di emergenza sanitaria. I Tributaristi – ha detto **Celestino Bottoni**, Presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari – ancora una volta, sono stati inizialmente esclusi dalle tutele decise dallo Stato per supportare i lavoratori alle prese con le conseguenze che la pandemia sta generando sul sistema economico e professionale, nonostante l'attività svolta sia stata ritenuta essenziale nel periodo emergenziale. Va comunque fatto un plauso al Governo per aver ascoltato le nostre istanze che potrebbero entrare nel Decreto Ristori ter e quater».

I Tributaristi dell'A.N.CO.T. ricordano l'impegno a far valere i propri diritti per contrastare ad esempio le ingiustizie della previdenza INPS della gestione separata per poi arrivare ad una quasi equiparazione con le altre gestioni dell'Istituto di previdenza. Ora, sull'onda delle difficoltà provocate dal Covid, ci si accorge che i Professionisti si possano ammalare, ma paradossalmente non possano smettere di lavorare.

Molti Professionisti costretti a letto dal Covid non hanno potuto adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei Clienti e degli uffici finanziari e non hanno potuto fornire l'adeguata assistenza nell'adempimento dei versamenti tributari e previdenziali.

«Una situazione paradossale – ha detto il presidente nazionale Celestino Bottoni – che è stata segnalata da tantissimi colleghi nelle varie parti d'Italia ai quali la malattia ha impedito di lavorare e di conseguenza ora si trovano di fronte al fatto di non aver ottemperato alle incombenze e a non ricevere nessun sussidio».

Ci sono proposte di legge, da parte di forze politiche, che mirano ad evitare sanzioni sui clienti derivanti dagli inadempimenti involontari dei Professionisti ammalati o infortunati. Tuttavia, spiace constatare che, nel tentativo di dare una buona soluzione ad un problema, ancora una volta si cerca di discriminare le categorie professionali che operano nello stesso ambito.

«Aldilà dell'analisi della situazione di contesto, è nostra abitudine anche proporre delle soluzioni. A tal proposito ci auguriamo che tutti i Professionisti, sia iscritti ad ordini, sia lavoratori autonomi disciplinati ai sensi della L. n. 4/2013 – ha aggiunto il presidente Celestino Bottoni – possano essere trattati allo stesso modo in caso di ma-

lattia o infortunio e che le conseguenze di questi infausti eventi non siano giudicate di minore gravità a seconda dell'appartenenza o no ad un ordine. Giustizia ed equità devono essere i principi ispiratori di ogni politico che si rispetti. Chiediamo quindi la pronta approvazione da parte del Governo e del Parlamento di misure atte ad evitare sanzioni e problemi derivanti da inadempienze dei lavoratori autonomi in caso di impedimento da malattia o infortunio».

Attualmente il Ddl (A.S. 1474) prevede che «*per libero professionista si intende la persona che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo d'iscrizione ai relativi albi professionali*». Questa formulazione, a nostro giudizio è inaccettabile. Confidiamo, quindi, nell'azione intrapresa dal relatore che ha presentato un emendamento che estende le tutele a tutti i Professionisti della L. n. 4/2013.

Eppure, se riportiamo le lancette a qualche anno fa, abbiamo sottolineato positivamente quanto inserito ad esempio nella legge del job act che riconosceva, per la prima volta, ad esempio l'assegno di maternità per i lavoratori autonomi. Quel segnale venne accolto da parte nostra come il riconoscimento per l'importante funzione che svolgiamo nel sistema economico e sociale italiano. A distanza di pochi anni ci troviamo a dover reclamare diritti e parità di trattamenti proprio quando l'emergenza pandemica dovrebbe far riflettere ancora di più sulle funzioni svolte dai lavoratori italiani e soprattutto gli autonomi. Si rischia di dividere i lavoratori autonomi, per l'ennesima volta, in figli e figliastri e questo, soprattutto in questo momento, è ingiusto. Grazie alle normative adottate anche di recente ormai i Professionisti in materie fiscali e tributarie, anche coloro della Legge n. 4/2013, sono perfettamente equiparati ad esempio nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e per la rappresentanza e l'assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari. Un riconoscimento che permette di avvalorare il ruolo di tutti i Tributaristi nei confronti dei cittadini e dell'amministrazione finanziaria. Comunque siamo disponibili, come sempre, a offrire il nostro apporto in un eventuale tavolo tecnico per un confronto costruttivo con il Governo.

Le principali novità fiscali di settembre / ottobre 2020

A cura della **Redazione**

PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE

Con il decreto legge n. 104, c.d. decreto “Agosto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il Governo ha previsto all'articolo 98, la possibilità **di prorogare la seconda rata o l'unico acconto delle imposte sui Redditi e dell'Irap**.

La misura, che prevede lo **slittamento del versamento dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021**, è applicabile:

- solo in caso di una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per il calcolo del calo del fatturato si rimanda alla circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato» e 2.2.6 «Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente»;
- ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Sono compresi i contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità Isa e anche coloro che adottano il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 o il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014;
- ai soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di € 5.164.569.

La proroga degli acconti coinvolge anche i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, sempreché presentino i succitati requisiti. A titolo di esempio, potranno avvalersi della proroga i soci delle società di persone e i componenti di uno Studio associato tra Professionisti.

Sempre in tema di acconti, si ricorda infine che con l'art. 20 del decreto “Liquidità” è stato disposto che non si applicano le sanzioni e gli interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito (Irpef e Ires) e dell'Irap, a patto che l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI

L'art. 8 del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) estende agli **ultimi tre mesi dell'anno** l'agevolazione introdotta dall'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), relativamente al credito d'imposta per i canoni di locazione.

È previsto che le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dell'Allegato 1 del citato decreto “Ristori”, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**, possano usufruire di un credito d'imposta calcolato sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

In sostanza, si tratta delle imprese operanti nei settori alberghiero, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e

altri eventi, di bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, palestre, piscine, sale bingo, cinema e teatri.

Il credito è concesso solo nel caso in cui il contribuente abbia subito un calo del fatturato del 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese del 2019.

La misura del credito è riconosciuta pari al:

- 60% dell'importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- 30% dell'importo del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l'affitto d'azienda è pari al 50%.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione orizzontale con modello F24. In ogni caso è necessario, al fine del riconoscimento del beneficio, che i canoni agevolabili siano stati pagati;
- può essere ceduto, anche parzialmente, al proprietario dell'immobile o dell'azienda ovvero anche ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si ricorda infine, che il credito d'imposta sulle locazioni:

- non è soggetto né al limite annuo di 250.000 Euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né a quello di 700.000 Euro dei crediti compensabili in F24;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi o per l'art. 109 Tuir, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi);
- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19".

Di recente le Entrate, con la risposta all'interpello n. 468/2020 hanno precisato che è possibile beneficiare interamente del credito d'imposta sui canoni di locazione anche se si svolgono più attività, di cui solo una è proseguita durante il lockdown. Ovviamente è necessario che l'attività o le attività sospese siano prevalenti in termini di ricavi rispetto alle altre.

SECONDA RATA IMU

Con l'art. 9 del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) viene estesa la cancellazione della seconda rata Imu ai contribuenti interessati dalle misure del D.P.C.M. 24 ottobre 2020; cancellazione già disposta per le strutture dei settori turismo e spettacolo con l'art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto "Agosto").

Si sottolinea come le precedenti norme siano espressamente fatte salve da quelle nuove, tant'è che, come specifica la relazione illustrativa, le fattispecie previste nel decreto "Agosto" continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nel nuovo decreto.

**Il presente numero
sarà integrato con
uno speciale relativo
alle Novità Fiscali di
novembre**

Le imprese interessate dalla cancellazione della seconda rata Imu sono quelle indicate nell'allegato 1 del decreto "Ristori". Si tratta di un elenco lungo di attività, tra cui rientrano piscine, impianti sportivi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie. Condizione per fruire dell'agevolazione è che vi sia coincidenza tra i proprietari e i gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE

Ripropono la facoltà, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, di presentare domanda per la cassa integrazione ordinaria, per l'assegno ordinario o per la cassa integrazione in deroga.

In base al decreto "Ristori", sono possibili ulteriori 6 settimane di cassa da collocare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

Possono richiedere la nuova integrazione salariale i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 9 settimane previsto dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 104/2020, nonché i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure di restrizione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Colori i quali presentano domanda per usufruire della cassa integrazione, versano un contributo addizionale determinato sulla differenza tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in caso di mancanza di riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, da quelli che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Per poter accedere al beneficio in questione, è necessaria la presentazione all'Inps di un'apposita domanda di concessione, nella quale l'impresa autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. Sarà poi l'Inps ad autorizzare i trattamenti e ad individuare l'aliquota del contributo addizionale dovuto, esaminando l'autocertificazione allegata alla domanda. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ SOGGETTE A RESTRIZIONI

L'articolo 1 del decreto "Ristori" n. 137/2020, a seguito dell'introduzione delle misure restrittive previste con D.P.C.M. 24 ottobre 2020, ripropone la misura del fondo perduto con queste caratteristiche:

- **destinatari:** in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (riportato di seguito);
- **condizioni per accedervi:** l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa ancora riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Come per la versione precedente, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto, sempre ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

- **come richiederlo e misura del contributo:**

a) in automatico **per chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, D.L. n. 34/2020**, attraverso un accredito diretto, da parte dell'Agenzia delle Entrate al conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo, per rendere così più rapida la corresponsione delle somme; per tali soggetti si tratta di una quota del contributo già erogato, eventualmente maggiorata; in altre parole l'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell'allegato 1.

b) previa presentazione di apposita istanza, attraverso procedura telematica e con il modello in uso nella precedente edizione del fondo, **per tutti gli altri soggetti che non hanno presentato nei mesi scorsi istanza di contributo a fondo perduto** ex art. 25 D.L. n. 34/2020.

Per tali contribuenti, il contributo è una quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri precedentemente stabiliti dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

I termini e le modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti con un apposito provvedimento.

Nello specifico, per ottenere la misura del contributo, abbiamo 5 categorie di contribuenti:

- contribuenti con fatturato 2019 **fino a 400.000 Euro**: si considera il **20%** della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, e su tale dato ottenuto si applica la percentuale prevista dal decreto "Ristori" per la categoria di riferimento nell'allegato 1;
- contribuenti con fatturato 2019 **tra 400.000 Euro e 1 milione**: si considera il **15%** della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, e su tale dato ottenuto si applica la percentuale prevista dal decreto "Ristori" per la categoria di riferimento nell'allegato 1;
- contribuenti con fatturato 2019 **tra 1 milione di Euro e 5 milioni di Euro**: si considera il **10%** della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, e su tale dato ottenuto si applica la percentuale prevista dal decreto "Ristori" per la categoria di riferimento nell'allegato 1;
- contribuenti con fatturato 2019 **superiore a 5 milioni Euro** (novità rispetto alla precedente edizione): si considera il **10%** della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- contribuenti che hanno aperto la propria partita iva **dopo il 1° gennaio 2019**: l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- **soggetti esclusi:** oltre alle imprese che non soddisfano il requisito del calo di fatturato, sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e coloro la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Si riporta l'Allegato 1 con l'elencazione dei soggetti inclusi in base al codice ATECO dell'attività esercitata prevalentemente e la percentuale di riferimento ai fini del calcolo della quota (N.D.R.: al momento della redazione del presente contributo era in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto *decreto Ristori-bis*, che ha ampliato la lista dei codici ATECO destinatari del contributo):

493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Esempio

Ipotizzando che un contribuente, che svolge come principale l'attività 93.29.30 Sale giochi e biliardi, abbia già ricevuto, come contributo ex art.25 del D.L. n. 34/2020, un importo di 3.000 Euro, ora ha diritto a tale somma rapportata alla percentuale prevista, in base al codice ATECO, nell'allegato 1.

Per tale codice ATECO è prevista la percentuale del 200%, quindi il nuovo contributo a fondo perduto sarà pari a 6.000 Euro (3.000 x 200%).

NUOVA INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

All'art. 15 del decreto "Ristori" n.137/2020 si prevede un'indennità *una tantum* di **1.000 Euro** per:

- **precedenti beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 9, D.L. n. 104/2020;**
- **i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** (anche lavoratori in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020;
- un'ampia categoria di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - b) **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
 - c) **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020 (già iscritti, per tali contratti, alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 Euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps, alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
È richiesto inoltre che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non siano titolari di pensione;
- **i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** a condizione che:
 - siano stati titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- siano stati titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- infine non siano titolari al 29 ottobre 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- **i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno **30** contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro, e non titolari di pensione;
- **i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno **7** contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Euro. Queste nuove indennità nell'ambito dello spettacolo non sono tra loro cumulabili, nemmeno con l'indennità aggiuntiva riconosciuta a titolo di reddito di emergenza, e le relative domande sono da presentare all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

DISPOSIZIONI PER LAVORATORI SPORTIVI

Il decreto, all'articolo 17, interviene anche in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il CONI;
- il CIP;
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche;

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, prevedendo un'indennità di **800 Euro**, erogata per il mese di novembre 2020 dalla società Sport e Salute S.p.A. Le domande sono da presentare entro il 30 novembre 2020 tramite la relativa piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.a., che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il contributo di 800 Euro non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni ex D.L. n. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. n. 34/2020, dal D.L.n. 104/2020 e dal D.L. n. 137/2020. Inoltre, è erogato in automatico, in costanza dei requisiti, per i beneficiari della medesima misura per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno.

ULTERIORI MISURE FISCALI PREVISTE DAL D.L. N. 137/2020

Tra le più rilevanti si segnalano:

- **istituzione di un fondo per A.s.d. e S.s.d. (art. 3)**: sarà utilizzato per supportare le Asd e Ssd che hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive;
- **sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella "prima casa"** (art. 4): fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 C.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, è sospesa;
- **misure a sostegno di determinati settori (artt. 5,6,7)**: sono dedicati all'elencazione di misure specifiche, a sostegno rispettivamente del settore turistico, dell'export e del sistema delle fiere internazionali e infine delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- **estensione del bonus vacanze anche al 2021 (art. 5, comma 6)**: si prevede, oltre che per il periodo 2020, anche per il 2021 il cosiddetto bonus vacanze, ossia un credito di importo da 150,00 Euro a 500,00, in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 Euro, utilizzabile comunque una sola volta dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Le domande presentate devono essere presentate entro il 31.12.2020, secondo le modalità applicative già definite;
- **proroga del modello 770 (art.10)**: la scadenza slitta dal 2 novembre al 10 dicembre 2020.

- **sospensione contributiva settori limitati da nuove misure restrittive (art. 13):** per i datori di lavoro privati con sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tali pagamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Richieste documentali Super Bonus 110%

A cura della **Redazione**

Come noto, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2000, consente, ai beneficiari del c.d. SuperBonus 110%, di optare, in luogo dell'esercizio della detrazione, per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in favore dei soggetti specificatamente previsti dalla norma. Il trasferimento del credito in capo a tali soggetti comporta, tra gli altri, l'inoltro di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con apposizione del visto di conformità ex art. 35 del D.Lgs. 241/1997.

In merito, il CNDCEC e la FNC hanno individuato i documenti che debbono essere prodotti in sede di richiesta di visto di conformità ai soggetti abilitati: si propone, pertanto, una richiesta documentale liberamente ispirata alle indicazioni del CNDCEC e divisa tra Ecobonus e Sismabonus.

1. RICHIESTA DOCUMENTALE ECOBONUS: CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Documenti attestanti l'identità del detentore dell'immobile

Se persona fisica:

- fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del/i committente/i;
- ricevuta di pagamento Imu (se dovuta).

Se condominio:

- copia certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio;
- copia documento di riconoscimento dell'amministratore di condominio;
- copia verbale assembleare di nomina dell'amministratore pro tempore;
- verbale di assemblea di approvazione dei lavori straordinari con evidenza:
 - della nomina dei professionisti tecnici incaricati delle asseverazioni di legge e del rilascio dell'APE pre e post intervento;
 - dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Tabella millesimale di riparto dei lavori.

Documenti attestanti il titolo di possesso dell'immobile

- se **proprietario**, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie: certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari;
- se **detentore** (locatario, comodatario): contratto di locazione/comodato registrato + dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se **familiare convivente del possessore/detentore**: certificato dell'anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **coniuge separato** assegnatario di immobile intestato all'altro coniuge: documentazione attestante l'assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare); dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **convivente** di fatto del possessore/detentore: certificato dell'anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se **futuro acquirente** con preliminare di vendita: preliminare regolarmente registrato da cui si evinca l'immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); dichiarazione del consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **erede**: copia successione ovvero autocertificazione nella quale attestate la qualifica di erede.

Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara la fruizione del Superbonus per interventi di riqualificazione energetica ex art. 119 D.L. 34/2020 per un numero massimo di 2 unità immobiliari;
- Autocertificazione attestante il **possesso di reddito** nell'anno in cui si sostengono le spese agevolabili;
- Autocertificazione del beneficiario attestante la **conformità agli originali** di tutti i documenti prodotti;
- Autocertificazione attestante il rispetto del **limite massimo di detrazione** tra gli aventi diritto;
- Autocertificazione attestante la presenza o meno di **altri contributi** sugli stessi interventi;
- Autocertificazione attestante che l'immobile oggetto di intervento **non è utilizzato** nell'ambito dell'attività di impresa o professionale;
- Autocertificazione attestante l'assenza di **interventi della stessa natura** sullo stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

In caso di **condominio**, aggiungere:

- Dichiarazione rilasciata dal condominio ai singoli condomini che attesta **l'esistenza di tutta la documentazione probante** del diritto alla detrazione e la sua conservazione da parte del condominio.

Documenti di spesa e di pagamento

- Fatture e relativi bonifici conformi alle specifiche della normativa vigente;
- Eventuali altri pagamenti inerenti all'intervento (es. oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, ecc...)

Documenti tecnici

- Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
- SCIA (con ricevuta di deposito);
- Dichiarazione di atto notorio in cui si indica la data di inizio lavori e si attesti la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di alcun titolo abilitativo (c.d. edilizia libera);
- Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva alla ASL di competenza;
- Relazione tecnica ex articolo 28 legge 10/1991, articolo 8 comma 1, D. Lgs. n. 192/2005, con ricevuta di presentazione.

Asseverazioni per SAL

- Asseverazione requisiti tecnici e attestazione di congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'ENEA (Allegato 2 del "*Decreto Asseverazioni*");
- Copia Polizza RC del tecnico attestatore;
- Autocertificazione che il SAL si riferisce almeno al 30 % dell'intervento e che per lo stesso non sono stati superati i due SAL;
- Copia della ricevuta di trasmissione della Comunicazione di opzione di cessione o sconto riferita a SAL precedente (solo per i SAL successivi al primo);
- APE ante intervento;
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Asseverazioni finali

- Scheda descrittiva (allegati C e D del "*Decreto Requisiti*");
- APE ante intervento;
- APE post intervento;
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea (allegato 1 del "*Decreto Asseverazioni*");
- Polizza RC del tecnico attestatore;
- Contratto di cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per interventi fotovoltaici);
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

2. RICHIESTA DOCUMENTALE SISMABONUS: CONDOMINI E SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

Documenti attestanti l'identità del detentore dell'immobile

Se persona fisica:

- fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del/i committente/i;
- ricevuta di pagamento Imu (se dovuta).

Se condominio:

- copia certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio;
- copia documento di riconoscimento dell'amministratore di condominio;
- copia verbale assembleare di nomina dell'amministratore *pro tempore*;
- verbale di assemblea di approvazione dei lavori straordinari con evidenza:
 - della nomina dei professionisti tecnici incaricati delle asseverazioni di legge e del rilascio dell'APE pre e post intervento;
 - dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Tabella millesimale di riparto dei lavori.

Documenti attestanti il titolo di possesso dell'immobile

- se **proprietario**, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie: certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari;
- se **detentore** (locatario, comodatario): contratto di locazione/comodato registrato + dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se **familiare convivente del possessore/detentore**: certificato dell'anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **coniuge separato** assegnatario di immobile intestato all'altro coniuge: documentazione attestante l'assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare); dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **convivente** di fatto del possessore/detentore: certificato dell'anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se **futuro acquirente** con preliminare di vendita: preliminare regolarmente registrato da cui si evince l'immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); dichiarazione del consenso ai lavori da parte del proprietario;
- se **erede**: copia successione ovvero autocertificazione nella quale attestate la qualifica di erede.

Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

- Autocertificazione attestante il **possesso di reddito** nell'anno in cui si sostengono le spese agevolabili;
- Autocertificazione del beneficiario attestante la **conformità agli originali** di tutti i documenti prodotti;
- Autocertificazione attestante il rispetto del **limite massimo di detrazione** tra gli aventi diritto;
- Autocertificazione attestante la presenza o meno di **altri contributi** sugli stessi interventi;
- Autocertificazione attestante l'assenza di **interventi della stessa natura** sullo stesso immobile che rappresentino mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

In caso di condominio, aggiungere:

- Dichiarazione rilasciata dal condominio ai singoli condomini che attesta l'**esistenza di tutta la documentazione probante** del diritto alla detrazione e la sua conservazione da parte del condominio.

Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

- Fatture e relativi bonifici conformi alle specifiche della normativa vigente;
- Eventuali altri pagamenti inerenti all'intervento (es. oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, ecc...)

Documenti tecnici

- Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
- SCIA (con ricevuta di deposito);
- Dichiarazione di atto notorio in cui si indica la data di inizio lavori e si attesti la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di alcun titolo abilitativo (c.d. edilizia libera);
- Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva alla ASL di competenza;
- Asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (art. 3, comma 2, del D.M: 28 febbraio 2017, n.58, con ricevuta di deposito) e ricevuta di presentazione.

Asseverazioni per SAL

- Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori (art. 3, comma 4, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58) con ricevuta di presentazione;
- Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119, comma 13, lett.b) del D.L. n. 34/2020;
- Copia Polizza RC del tecnico attestatore;
- Autocertificazione che il SAL si riferisce almeno al 30 % dell'intervento e che per lo stesso non sono stati superati i due SAL;
- Copia della ricevuta di trasmissione della Comunicazione di opzione di cessione o sconto riferita a SAL precedente (solo per i SAL successivi al primo);
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Asseverazioni finali

- Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori (art. 3, comma 4, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58) con ricevuta di presentazione;
- Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119, comma 13, lett.b) del D.L. 34/2020;
- Copia Polizza RC del tecnico attestatore;
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

A cura della **Redazione**

A partire dal 1° gennaio 2021, entreranno definitivamente in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, come previste dalla versione 1.6.1 di cui al provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020. L'Agenzia delle Entrate è, infatti, intervenuta ad aggiornare il tracciato xml attualmente in vigore, al fine di rendere maggiormente puntuali e dettagliate le codifiche "Tipo Documento" e "Natura". Per le nuove specifiche, utilizzabili a partire dal 1° ottobre u.s., è previsto un periodo transitorio di applicazione sino al 31 dicembre 2020, in cui il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

La scheda che segue sintetizza le novità previste, con appositi esempi esplicativi, distinguendole per categoria.

Ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs. n. 127/2015, come modificato dall'art.142 del D.L. n. 34/2020, a partire dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, sui propri servizi telematici, le bozze dei seguenti documenti relativi ai soggetti passivi Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato italiano:

- Registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, ex artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972;
- Liquidazioni periodiche Iva;
- Dichiarazione annuale Iva.

La necessità di pervenire alla puntuale predisposizione di tali documenti "precompilati" ha reso necessario un restyling del tracciato xml della fatturazione elettronica, in una direzione che abbandona i caratteri di generalità a favore di un maggior grado di dettaglio (si pensi ai nuovi codici natura, estremamente particolareggiati) e di puntualità procedurale.

In particolare, le modifiche interessano **tre principali direttrici**:

Tipologia di documento

Natura dell'operazione

Classificazione di ritenute

NUOVE CODIFICHE “TIPO DOCUMENTO”

In primis, le rinnovate specifiche tecniche prevedono l'introduzione di una pluralità di codici “TipoDocumento” diversificati, che identificano, con maggior dettaglio e precisione, la tipologia di documento emesso. Le nuove codifiche consentono, in particolare, di tenere ben differenziate le fattispecie di integrazione della fattura, inversione contabile ed autofattura.

Codice	Quando dev'essere utilizzato
TD01	Fattura Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD02	Acconto su fattura Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD03	Acconto su parcella Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD04	Nota di credito Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD05	Nota di debito Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD06	Parcella Codice pre-esistente – assenza di modifiche
TD16	<p>Integrazione fattura reverse charge interno</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera del cessionario/committente, per integrare una fattura ricevuta da un <u>fornitore nazionale e priva di imposta</u>, in quanto trattasi di operazione contraddistinta da un codice natura della tipologia N6.</p> <p>Consente al cessionario/committente di integrare “in via elettronica” il documento ricevuto, mediante emissione e trasmissione allo SdI di un documento elettronico integrativo, in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.</p> <p>Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio, le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti imponibili di oro da investimento o semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm (art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972); • acquisti, da parte dell'appaltatore principale ovvero dell'impresa di costruzione/ristrutturazione, di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a del D.P.R. 633/1972); • acquisto di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. 633/1972); • acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, nonché di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio (art. 17, comma 6, lett.c del D.P.R. 633/1972).

Codice	Quando dev'essere utilizzato
TD17*	<p>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (reverse charge esterno)</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera del committente residente sul territorio dello Stato italiano, per integrare la fattura di servizi generici ricevuta da un <u>prestatore non residente o non stabilito in Italia</u>, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972</p> <p>Consente al committente italiano di integrare "in via elettronica" il documento estero ricevuto, mediante emissione e trasmissione allo SdI di un documento elettronico integrativo, in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.</p> <p>Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio, le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di servizi "generici" da parte di committenti soggetti passivi residenti in Italia e resi da soggetti residenti in altro Stato membro Ue (art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972).
TD18*	<p>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (reverse charge esterno)</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera del cessionario residente sul territorio dello Stato italiano, per integrare la fattura relativa all'acquisto di beni da un fornitore residente in altro Stato membro Ue ed emessa in regime di non imponibilità, in quanto trattasi di operazione contraddistinta dal codice natura della tipologia N3.2.</p> <p>Consente al cessionario italiano di integrare "in via elettronica" il documento estero ricevuto, mediante emissione e trasmissione allo SdI di un documento elettronico integrativo, in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.</p> <p>Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio, le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto a titolo oneroso di beni intra Ue, ossia spediti o trasportati in Italia da altro Stato membro Ue (art. 46 D.L. n. 331/1993).
TD19*	<p>Integrazione/autofattura per acquisto di beni extra Ue (reverse charge esterno)</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare ad opera del cessionario residente sul territorio dello Stato italiano, per integrare la fattura relativa agli acquisti di beni, diversi dalle importazioni, da un <u>fornitore residente in Stato Extra-Ue</u>, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, acquisto di beni all'interno di un deposito Iva, dopo un passaggio al suo interno tra soggetti Extra Ue).</p> <p>Il documento andrà compilato, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione "Cedente/Prestatore", l'identificativo del Paese estero ed i dati del fornitore non residente o non stabilito; • nella sezione "cessionario/Committente", i dati del soggetto passivo italiano che emette e trasmette il documento allo SdI; • nella sezione "SoggettoEmittente", il"CC" (cessionario/committente).

Codice	Quando dev'essere utilizzato
TD20	<p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture</p> <p>Codice già esistente da utilizzare ad opera del cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o prestazioni di servizi senza che sia stata, dal cedente o prestatore, emessa regolare fattura ovvero con emissione di <u>fattura irregolare</u> (art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997).</p> <p>Il documento andrà compilato, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione "Cedente/Prestatore", i dati del fornitore che non ha emesso la fattura ovvero ha emesso una fattura irregolare; • nella sezione "cessionario/Committente", i dati del cliente che emette e trasmette il documento regolarizzato allo SdI; • nella sezione "SoggettoEmittente", il"CC" (cessionario/committente).
TD21	<p>Autofattura per splafonamento</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera dell'operatore economico qualificato come <u>esportatore abituale</u>, per l'emissione di autofattura nel caso in cui questi abbia superato il plafond disponibile per l'acquisto senza applicazione dell'Iva.</p> <p>Il documento andrà compilato, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione "Cedente/Prestatore", i dati del cessionario/committente che intende regolarizzare l'omessa applicazione dell'imposta; • nella sezione "cessionario/Committente", i dati del cliente che emette e trasmette il documento regolarizzato allo SdI; • nella sezione "SoggettoEmittente", il"CC" (cessionario/committente).
TD22	<p>Estrazione beni da deposito Iva</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera del soggetto che estrae i beni da un deposito Iva per la successiva commercializzazione all'interno dello Stato e che, avendone i requisiti (art.2 del D.M. 23.2.2017), assolve l'imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Consente al soggetto che estrae i beni dal deposito di integrare "in via elettronica" il documento originario, mediante emissione e trasmissione allo SdI di un documento elettronico integrativo. Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio, le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazione di beni introdotti in un deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario Ue per cessione nel territorio dello Stato (art. 50-<i>bis</i>, comma 6 del D.L. n. 331/1993); • estrazione di beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione nel territorio dello Stato italiano (art.17, comma 2 del D.P.R. 633/1972).
TD23	<p>Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare, ad opera del soggetto che estrae i beni dal deposito Iva, nei casi, diversi dai precedenti, in cui l'imposta è da questi dovuta ed è versata, in suo nome e per suo conto, dal gestore del deposito stesso, ai sensi dell'art. 50-<i>bis</i>, comma 6 del D.L. n.331/1993.</p> <p>Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio, le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazione di beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione nel territorio dello Stato italiano; • estrazione di beni già esistenti in Italia per cessione sul territorio dello Stato.

Codice	Quando dev'essere utilizzato
TD24	<p>Fattura differita ex art. 21, comma 4 lett. a) D.P.R. 633/1972</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare per la fatturazione, entro il 15 del mese successivo, di operazioni di cessioni beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, ovvero per la fatturazione di prestazioni di servizi rilevabili da idonea documentazione, effettuate nel medesimo mese solare verso lo stesso committente (art. 21, comma 4 lett. a) D.P.R. 633/1972).</p> <p>L'utilizzo del codice specifico consente, all'Agenzia delle Entrate, di verificare eventuali emissioni (trasmissioni) tardive allo Sdl.</p>
TD25	<p>Fattura super-differita ex art. 21, comma 4 lett. b) D.P.R. 633/1972</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare per la fatturazione, entro la fine del mese successivo a quello di spedizione o consegna dei beni, di operazioni triangolari di cessioni "interne", ossia cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo a cura o a nome del cedente (art. 21, comma 4 lett. b) D.P.R. 633/1972).</p> <p>L'utilizzo del codice specifico consente, all'Agenzia delle Entrate, di verificare eventuali emissioni (trasmissioni) tardive allo Sdl.</p>
TD26	<p>Fattura per cessione beni ammortizzabili e passaggi interni</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare per la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra attività Iva separate, che non concorrono alla formazione del volume d'affari (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>L'utilizzo del codice specifico consente, all'Agenzia delle Entrate, di sottrarre l'ammontare di tali operazioni dalle operazioni attive nel quadro VE, indicandole nell'apposito rigo VE40 della dichiarazione annuale Iva.</p>
TD27	<p>Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa</p> <p>Codice di nuova istituzione da utilizzare per la fatturazione delle operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all'attività d'impresa (autoconsumo), ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633/1972; • cessione di omaggi di cui all'art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972. <p>Il documento andrà compilato, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nella sezione "Cedente/Prestatore", che nella sezione "Cessionario/Committente", i dati del cedente/prestatore che emette e trasmette il documento allo Sdl.

***N.B.** Sebbene non obbligatoria, l'effettuazione della procedura di "integrazione per via elettronica" delle fatture emesse in regime di **reverse charge esterno** consente di ottenere l'esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro

NATURA DELLA TRANSAZIONE

Modifiche consistenti vengono apportate anche in riferimento ai codici che identificano, normativamente, il trattamento Iva di talune categorie di operazioni.

Lo scopo è quello di abbandonare le codifiche generiche (che dal 1° gennaio 2021 non potranno essere più utilizzate), in favore di sottocategorie più specifiche ed articolate.

Codice	Casistiche di utilizzo: alcuni esempi	Riferimenti normativi
N1	Operazioni escluse : <ul style="list-style-type: none"> • Anticipazioni in nome e per conto del cliente; • Interessi moratori dovuti a ritardi o inadempimenti, aventi natura risarcitoria. 	Art. 15 D.P.R. 633/1972
N2	Non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021	Non soggette (generico)
N2.1	Operazioni non soggette : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni a soggetti passivi residenti in paesi Extra UE; • Prestazioni di servizi generici a soggetti passivi residenti in paesi Extra UE; • Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente effettuate al di fuori del territorio dello Stato. 	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
N2.2	Altre operazioni non soggette : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di denaro o crediti in denaro; • Cessioni e conferimenti in società; • Operazioni effettuate da soggetti in regime agevolato "forfettario"; • Passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni). 	Altri casi
N3	Non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021	Non imponibili (generico)
N3.1	Operazioni non imponibili - esportazioni : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni all'esportazione, comprese le operazioni "triangolari"; • Cessione di beni estratti da Deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dalla Comunità Europea. 	Art. 8, comma 1, lett. a), b) e b)-bis D.P.R. 633/1972; Art. 50-bis, comma 4, lett. g) D.L. 331/1993
N3.2	Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni, a titolo oneroso, di beni trasportati o spediti in altro Stato Membro UE; • Cessioni intracomunitarie di beni estratti da deposito Iva con trasporto o spedizione in altro Stato membro Ue, escluse le cessioni intracomunitarie imponibili nel territorio dello Stato. 	Art. 41 D.L. 331/1993; Art. 58 D.L. 331/1993; Art. 50-bis, comma 4, lett. f) D.L. 331/1993
N3.3	Operazioni non imponibili – cessioni vs San Marino e Vaticano : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni verso Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. 	Art. 71 D.P.R.633/1972
N3.4	Operazioni non imponibili – assimilate alle esportazioni : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare; • Cessioni di aeromobili, ivi inclusi i satelliti, ad organi dello Stato. 	Art. 8-bis D.P.R. 633/1972; Art. 9 D.P.R. 633/1972; Art.72 D.P.R. 633/1972

Codice	Casistiche di utilizzo: alcuni esempi	Riferimenti normativi
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti aventi la qualifica di esportatori abituali e che si avvalgono, in quanto tali, della facoltà di acquistare o importare beni e servizi, anche tramite commissionari, senza applicazione dell'Iva (previa presentazione di lettera d'intento). 	Art. 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972; Art. 8, comma 2 D.P.R. 633/1972.
N3.6	Altre operazioni non imponibili : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di beni tramite introduzione in deposito Iva; Trasferimenti di beni da un deposito Iva all'altro; Prestazioni di servizi extra Ue da parte di agenzie di viaggio/turismo. 	Art. 50, comma 4 D.L. 331/1993; Art. 74-ter D.P.R. 633/1972
N4	Operazioni esenti : <ul style="list-style-type: none"> Servizi di assicurazione e riassicurazione; Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie; Prestazioni di servizi di pompe funebri; Cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici di protezione individuale. 	Art. 10 D.P.R. 633/1972; Art. 19, comma 3, lett. a)-bis D.P.R. 633/1972; Art. 124 D.L. 34/2019
N5	Operazioni con Iva non esposta : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni effettuate dai rivenditori di beni usati che applicano il c.d. "regime del margine"; Operazioni delle agenzie di viaggio e di turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici. 	Art. 36 D.L. 41/1995; Art. 74-ter D.P.R. 633/1972
N6	Non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021	Inversione contabile (generico)
N6.1	Operazioni in reverse charge : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, di carta da macero, stracci. 	Art. 74, comma 8 D.P.R. 633/1972
N6.2	Operazioni in reverse charge : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di oro da investimento, nonché oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm. 	Art. 17, comma 5 D.P.R. 633/1972
N6.3	Operazioni in reverse charge (settore edile) : <ul style="list-style-type: none"> Prestazioni di servizi rese da subappaltatori dei confronti dell'appaltatore principale ovvero di altro subappaltatore o di imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili. 	Art. 17, comma 6, lett.a) D.P.R. 633/1972
N6.4	Operazioni in reverse charge (settore fabbricati) : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati per i quali si sia optato per l'assoggettamento ad Iva (in luogo dell'esenzione). 	Art. 17, comma 6, lett.a)-bis D.P.R. 633/1972
N6.5	Operazioni in reverse charge (settore elettronico) : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di telefoni cellulari ed apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. 	Art. 17, comma 6, lett.b) D.P.R. 633/1972
N6.6	Operazioni in reverse charge (settore elettronico) : <ul style="list-style-type: none"> Cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, nonché console da gioco, tablet, PC e laptop, nelle fasi di commercializzazione che precedono il commercio al dettaglio. 	Art. 17, comma 6, lett.c) D.P.R. 633/1972
N6.7	Operazioni in reverse charge (settore edile e connessi) : <ul style="list-style-type: none"> Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, rese nei confronti di soggetti passivi Iva. 	Art. 17, comma 6, lett. a)-ter D.P.R. 633/1972

Codice	Casistiche di utilizzo: alcuni esempi	Riferimenti normativi
N6.8	Operazioni in reverse charge (settore energetico) : <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni di trasferimenti di emissioni di gas a effetto serra; • Cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo Iva rivenditore ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. 	Art. 17, comma 6, lett. d)-bis D.P.R. 633/1972; Art. 17, comma 6, lett. d)-ter D.P.R. 633/1972; Art. 17, comma 6, lett. d)-quater D.P.R. 633/1972
N6.9	Altre operazioni in reverse charge : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972; • Prestazioni di servizi generici intracomunitari, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. 	Inversione contabile (altri casi)
N7	Operazioni con Iva assolta in altro Stato Ue : <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni effettuate per corrispondenza, su cataloghi, via internet e simili (c.d. vendite "a distanza"); • Prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e tramite mezzi elettronici, rese a committenti soggetti passivi d'imposta non domiciliati o non residenti nel territorio dello Stato. 	Art. 40, commi 3 e 4 D.L. 331/1993; Art. 41, comma 1, lett. b) D.L. 331/1993; Art. 7-sexies lett. f) e g) D.P.R. 633/1972; Art. 74-sexies D.P.R. 633/1972.

CLASSIFICAZIONE DELLE RITENUTE

Infine, anche sotto il profilo della tipologia di ritenuta da applicare in riferimento all'operazione fatturata, le nuove specifiche tecniche si arricchiscono di nuovi codici, prevedendo anche l'esposizione dei contributi previdenziali. In merito, si propone un confronto tra le codifiche esistenti ed il nuovo tracciato.

Specifiche versione 1.5		Specifiche versione 1.6.1	
RT01	Ritenute persone fisiche	RT01	Ritenute persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche	RT02	Ritenuta persone giuridiche
		RT03	Ritenuta contributo Inps
		RT04	Ritenuta contributo Enasarco
		RT05	Ritenuta contributo Enpam
		RT06	Ritenuta altro contributo previdenziale

La sospensione degli ammortamenti prevista dal decreto “Agosto”

A cura della **Redazione**

Il decreto “Agosto” (L. n. 126/2020, che ha convertito il D.L. n. 104/2020) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di ridurre gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per l’anno 2020, fino ad azzerarli, con conseguenze contabili attinenti alla registrazione degli ammortamenti, alla creazione di riserve indisponibili in sede di destinazione del risultato di esercizio 2020, all’iscrizione di un fondo imposte differite posto che il costo per ammortamento non stanziato contabilmente rimane fiscalmente deducibile creando un disallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Il decreto “Agosto” consente ai **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali** di ridurre fino al 100% dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativamente alla quota dell’anno di entrata in vigore del decreto (**commi da 7-bis a 7-quinquies dell’art. 60 del D.L. n. 104/2020**).

La quota di ammortamento non stanziata, che può essere pari alla totalità dell’ammortamento derivante dal piano originariamente previsto oppure può essere pari a una percentuale dello stesso, verrà contabilizzata nel conto economico relativo al prossimo esercizio. Con lo stesso criterio sono differite le quote di ammortamento successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.

La ragione di questa disposizione è quella di limitare i possibili effetti negativi sui risultati di bilancio determinati dall’emergenza sanitaria in corso, data la contrazione dei ricavi subita da molte realtà economiche, in alcuni casi evitando di chiudere i bilanci in perdita. La facoltà concessa dal decreto “Agosto” potrà essere estesa con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze anche agli esercizi successivi, in considerazione dell’evoluzione futura della situazione economica.

Si tratta quindi di una scelta quella di non imputare, in tutto o in parte, al conto economico, le quote di ammortamento in relazione all’esercizio 2020 per i soggetti che hanno un esercizio coincidente all’anno solare. Al pari, anche i soggetti che hanno un esercizio non coincidente all’anno solare possono avvalersi di tale facoltà.

Partendo dal presupposto che la norma non specifica l’obbligatorietà di adottare la sospensione per tutti i beni materiali e immateriali presenti in bilancio, al momento si ritiene che la scelta possa essere adottata sia per tutti i beni ammortizzabili presenti a fine anno, sia per sospendere l’ammortamento soltanto di alcuni di essi seguendo per gli altri l’originario piano di ammortamento.

Se si decide di non imputare totalmente la quota relativa all’anno 2020, ne consegue un allungamento di un anno del piano di ammortamento originariamente previsto come si evince dal seguente esempio.

Esempio:

Si ipotizzi che un impianto acquistato per 1.000 a metà dell'esercizio 2019 sia stato sottoposto ad un ammortamento del 20% a quote costanti. Nell'anno di acquisto, l'aliquota viene ridotta alla metà nel presupposto di una minor utilizzazione del bene. Nell'esercizio relativo all'anno 2020 ci si avvale della possibilità prevista dal decreto "Agosto" di sospendere l'ammortamento, stanziando un ammortamento pari a zero. L'originario piano di ammortamento, che sarebbe terminato nell'esercizio 2024, per effetto della sospensione totale dell'ammortamento del 2020, si allunga di un anno e termina nel 2025.

Si veda il seguente piano di ammortamento:

Esercizio	Amm.to	F.do amm.to	VCN
2019	100	100	900
2020	0	100	900
2021	200	300	700
2022	200	500	500
2023	200	700	300
2024	200	900	100
2025	100	1000	0

Si noti che tale facoltà è una deroga dell'art. 2426, comma 1, n.2 del codice civile, il quale recita: «*il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente** ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa*».

Come si vede nell'esempio precedente, poiché nel 2020 manca l'imputazione di un costo di competenza per ammortamento pari a € 200, si genera un utile "non realizzato" di pari importo. Per evitare che questo utile venga distribuito ai soci, in sede di destinazione del risultato di bilancio 2020, sarà necessario vincolare l'importo stesso di € 200 **ad una riserva indisponibile** (come previsto dal comma 7-ter dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020).

La riserva indisponibile deve essere costituita prioritariamente con l'utile dell'esercizio 2020; nel caso in cui l'utile di esercizio 2020 non sia capiente, bisognerà vincolare riserve di utili di esercizi precedenti disponibili (e quindi per esempio la riserva straordinaria che deriva dagli anni precedenti), e se anche le riserve di utili di esercizi precedenti disponibili non sono sufficienti, verranno vincolati a riserva indisponibile gli utili futuri.

Si potranno avere i seguenti casi in occasione della destinazione del risultato di bilancio 2020, che avverrà nel 2021:

- Il risultato di bilancio 2020 è un utile. La riserva indisponibile viene creata prioritariamente con l'utile maturato.

Esempio: utile di bilancio 2020 pari a € 10.000. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, destina tutto l'utile a riserva straordinaria ipotizzando che la riserva legale abbia già raggiunto il quinto del capitale sociale. Si vedano di seguito le scritture contabili:

Risultato di esercizio D 10.000

Riserva straordinaria A 9.800

Riserva indisponibile A 200

- Il risultato di bilancio 2020 è una perdita. La riserva indisponibile viene creata vincolando riserve disponibili di esercizi precedenti.

Esempio: perdita di bilancio 2020 pari a € 10.000. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera di portare a nuovo la perdita di esercizio. Nel patrimonio netto sono presenti riserve disponibili di utili di esercizi precedenti che vengono girocontate a riserva indisponibile. Si vedano di seguito le scritture contabili:

Perdita a nuovo D 10.000

Risultato di esercizio A 10.000

Riserva straordinaria D 200

Riserva indisponibile A 200

- Il risultato di bilancio 2020 è una perdita e nel patrimonio netto non sono presenti riserve disponibili di utili di esercizi precedenti. La riserva indisponibile viene creata vincolando utili futuri.

Esempio: perdita di bilancio 2020 pari a € 10.000. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera di portare a nuovo la perdita di esercizio. Nel patrimonio netto non sono presenti riserve di utili di esercizi precedenti pertanto bisognerà ricordarsi di vincolare utili futuri a una riserva indisponibile. Si vedano di seguito le scritture contabili:

Perdita a nuovo D 10.000

Risultato di esercizio A 10.000

Si ipotizza che l'esercizio successivo 2021 si chiuderà con un utile di € 15.000 e l'assemblea dei soci lo destinerà per € 10.000 alla copertura della perdita dell'esercizio precedente. Bisognerà ricordarsi di vincolare € 200 a riserva indisponibile. Si vedano di seguito le scritture contabili, considerando sempre che la riserva legale abbia già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Risultato di esercizio D 15.000

Perdita a nuovo A 10.000

Riserva straordinaria A 4.800

Riserva indisponibile A 200

Infine bisognerà ricordarsi di "liberare" la riserva indisponibile, e cioè rendere tale riserva distribuibile, prudenzialmente alla fine del piano di ammortamento, quando cioè la quota sospesa di € 200 verrà imputata come ultima quota del piano. Collegandosi all'esempio iniziale, bisognerà "liberare" nell'esercizio 2024 € 100 e nell'esercizio 2025 la restante quota di € 100, girocontandole a riserva distribuibile. Si vedano di seguito le scritture contabili:

Esercizio 2024

Riserva indisponibile D 100

Riserva straordinaria A 100

Esercizio 2025

Riserva indisponibile D 100

Riserva straordinaria A 100

La riserva indisponibile verrà inoltre “liberata” mediante la stessa tecnica contabile a seguito della vendita o estromissione del bene, se precedente alla fine del piano di ammortamento.

In aderenza all'art. 2426, comma 1, n.2 del codice civile che prevede che «*eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa*», il decreto “Agosto” prevede di descrivere in **nota integrativa** le ragioni per cui si è derogato alla sistematicità dell'ammortamento, indicando gli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico, **l'importo della riserva indisponibile e l'influenza del mancato ammortamento** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Con riferimento **all'ambito fiscale**, è previsto che la deducibilità degli ammortamenti resta valida sia ai fini Ires che ai fini Irap nel rispetto delle disposizioni del Tuir e delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

Si noti che questa previsione è una deroga al principio generale della deducibilità fiscale dei costi “**previa imputazione al conto economico**” di cui all'art. 109, comma 4 del Tuir, il quale articolo, al comma 4, continua comunque alla lettera b) ammettendo la deducibilità di quei costi che “**pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge**».

Fiscalmente si dovrà effettuare una variazione di segno negativo pari all'ammortamento non stanziato in bilancio civile, da far valere solo in sede di dichiarazione dei redditi. Per effetto di ciò, si creerà una sorta di doppio binario civile e fiscale con conseguente disallineamento tra i valori fiscali e civili dei beni.

Tale disallineamento porterà all'iscrizione di **un fondo per imposte differite e all'emersione di plusvalenze o minusvalenze** fiscali differenti da quelle civilistiche.

Riprendendo l'esempio iniziale:

Esercizio	Amm.to civile	Amm.to fiscale	Valore contabile netto	Valore netto fiscale
2019	100	100	900	900
2020	0	200	900	700
2021	200	200	700	500
2022	200	200	500	300
2023	200	200	300	100
2024	200	100	100	0
2025	100		0	

Nell'esercizio 2020 si dovrà quindi fare una variazione di segno negativo in sede di redazione del modello di dichiarazione dei redditi pari a -€ 200. Da un punto di vista contabile, bisognerà iscrivere un fondo imposte differite pari alla variazione fiscale moltiplicata l'aliquota Ires vigente e cioè pari a € 200x24%= € 48. Si veda la scrittura contabile:

Imposte differite D 48

Fondo imposte differite A 48

Negli ultimi due esercizi vengono contabilizzati a bilancio civile le quote sospese dell'ammortamento. Ne deriva che nell'esercizio fiscale 2024 si andrà ad effettuare una variazione in aumento del modello di dichiarazione dei redditi pari a +€ 100 e nell'esercizio fiscale 2025 si andrà ad effettuare una variazione in aumento del modello di dichiarazione dei redditi pari a +€ 100, poiché rappresentano costi non deducibili in quanto già dedotti nel 2020. Le imposte differite verranno di conseguenza stornate negli esercizi 2024 e 2025. Nello specifico le scritture contabili saranno le seguenti:

Esercizio 2024

Fondo imposte differite D 24

Imposte differite (utilizzo fondo) A 24

L'importo di € 24 risulta dalla moltiplicazione per l'aliquota IRES del 24% dei primi € 100 dell'ammortamento sospeso che vengono contabilizzati a bilancio civile ma che risultano non deducibili nell'esercizio fiscale 2024.

Esercizio 2025

Fondo imposte differite D 24

Imposte differite (utilizzo fondo) A 24

L'importo di € 24 risulta dalla moltiplicazione per l'aliquota IRES del 24% degli ultimi € 100 dell'ammortamento sospeso che vengono contabilizzati a bilancio civile ma che risultano non deducibili nell'esercizio fiscale 2025.

Infine si esemplifica che, se il bene fosse venduto per € 600 nell'anno 2022, si contabilizzerebbe nel bilancio civile una plusvalenza di € 100, mentre fiscalmente la plusvalenza tassabile sarebbe di € 300. Sarà necessario effettuare una variazione in aumento nel modello di dichiarazione dei redditi pari a +€ 200. Sempre in tale esercizio bisognerà ricordarsi di stornare totalmente le imposte differite precedentemente accantonate e di "liberare" tutta la riserva "indisponibile".

Fondo imposte differite D 48

Imposte differite (utilizzo fondo) A 48

Riserva indisponibile D 200

Riserva straordinaria A 200

Le operazioni con l'estero: il punto sulle principali caratteristiche delle operazioni e gli aspetti operativi

A cura della **Redazione**

L'articolo affronta nel dettaglio gli aspetti operativi e le scritture contabili delle operazioni Ue ed extra-Ue, ovvero degli acquisti e delle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

OPERAZIONI INTRA-UE

Con il termine "operazioni intracomunitarie" ci si riferisce agli scambi tra paesi membri dell'Unione Europea, ovvero alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi che vengono attuate fra soggetti passivi Iva appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea. Ci occuperemo in prima battuta di cessioni e acquisti intra-UE, mentre dedicheremo un paragrafo finale all'analisi delle prestazioni di servizi.

Cessioni intracomunitarie

Nel caso di cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi d'imposta, si fa riferimento ad operazioni non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. n 331/1993, il quale prevede il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni (o servizi) oggetto dell'operazione. I requisiti previsti dalla normativa nazionale per definire l'operazione come cessione intra UE sono:

- Il passaggio di proprietà;
- il trasferimento a titolo oneroso;
- l'identificazione ai fini Iva nel territorio comunitario di appartenenza e la relativa iscrizione al VIES;
- la movimentazione fisica da un territorio comunitario ad un altro.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di un solo requisito la cessione sarà da considerarsi imponibile ai fini Iva. È tuttavia possibile rettificare la fattura in un momento successivo, quando il cessionario sarà in grado di fornire la documentazione attestante.

Ai fini contabili, l'operazione viene registrata come una normale operazione di cessione, con l'unica particolarità di non rilevare la contabilizzazione dell'Iva, in quanto appunto operazione non imponibile.

Esempio 1 – B2B

La società ALFA (italiana) cede merci nei confronti della società BETA (tedesca) per Euro 1.000. L'operazione ai fini Iva è territorialmente rilevante in Germania.

10/04	CREDITI V/CLIENTE BETA	a	RICAVI	1.000
-------	------------------------	---	--------	-------

Esempio 2 – B2C

Nel caso in cui l'operatore italiano avesse venduto la stessa quantità di merci ad un viaggiatore tedesco (privato consumatore), l'operazione sarebbe considerata operazione interna con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10/04	CREDITI V/CLIENTE BETA	a	DIVERSI	1.220
	DIVERSI	a	RICAVI	1.000
		a	IVA C/VENDITE	220

Per semplicità di trattazione, tralasciamo il sistema previsto e la relativa documentazione necessaria in caso di richiesta di rimborso dell'Iva sui beni acquistati dai visitatori durante il loro soggiorno nell'UE.

È di fondamentale importanza la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria.

La direttiva Iva non indica con esattezza i modi con cui gli operatori possono dimostrare l'avvenuta movimentazione verso l'altro stato UE al fine di vedersi riconosciuta l'esenzione dell'operazione. A tal proposito, è stata introdotta una presunzione relativa per l'avvenuto trasporto in ambito comunitario, a seconda che l'operazione sia curata dal venditore (o terzo per suo conto) o dall'acquirente (o terzo per suo conto).

Trasporto venditore

Il venditore dovrà dichiarare che i beni sono movimentati da lui o da terzi per suo conto fornendo inoltre due documenti relativi al trasporto o alla spedizione: DDT o lettera CMR firmata dal trasportatore, fattura della prestazione, documento di presa in carico. Alternativamente il venditore prova il trasferimento tramite uno dei documenti citati e attestazione di avvenuto pagamento verso spedizioniere, ricevuta di ritiro o deposito della merce nel territorio comunitario, documenti rilasciati da pubblico ufficiale, polizza relativa al trasporto.

Il CMR, ovvero il documento di trasporto internazionale, o qualsiasi altro mezzo di prova alternativo in grado di fornire riscontri analoghi, deve essere firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, attestando in questo modo l'uscita della merce dal territorio nazionale.

Trasporto acquirente

L'acquirente, curante del trasporto, fornisce una dichiarazione con l'indicazione della spedizione in oggetto: quantità, descrizione, giorno del ritiro/arrivo, ecc. La dichiarazione, unitamente ad uno dei documenti citati precedentemente (nel caso di trasporto curato dal venditore), deve essere mantenuta dal venditore, in caso di accertamento.

Acquisti intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari invece, al ricorrere delle stesse condizioni sopra elencate (titolo oneroso, cedente soggetto passivo in altro Stato membro e un acquirente soggetto passivo in Italia (entrambi iscritti al VIES), introduzione fisica dei beni nel territorio italiano) sono assoggettati al regime Iva italiano.

Il cedente (UE) emetterà fattura senza imposta; il cessionario (IT) dovrà indicare gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, numerare ed integrare la fattura (a mano, indicandola nel corpo della fattura) tramite l'applicazione del *reverse charge* ed indicare l'ammontare dell'imposta. Il cessionario (IT) inoltre, dovrà annotare la fattura integrata nel registro Iva vendite, al fine di liquidare l'Iva a debito, dovuta in Italia e annotare la fattura

integrata nel registro Iva acquisti, al fine di portare in detrazione l'Iva relativa all'acquisto effettuato.

La numerazione della fattura è un aspetto importante dell'operazione: la fattura segue la numerazione progressiva del registro Iva vendite. In alternativa può essere creato un sezionale apposito per separare l'annotazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari.

Le operazioni di acquisto in ambito comunitario, quindi, sono soggette ad Iva, rientrando nel campo di applicazione del l'inversione contabile. Vediamo un esempio.

Esempio

Nel corso dell'esercizio la società ALFA acquista da un fornitore comunitario BETA merci per un importo pari ad Euro 1.000,00. La scrittura contabile è la seguente:

10/04 DIVERSI	a	DIVERSI	1.000
MERCI C/ACQUISTI	a		1.000
IVA C/ACQUISTI	a		220
	a	DEBITI V/FORN BETA	1.000
	a	IVA C/VENDITE	220

Per comprendere la scrittura si evidenziano i vari passaggi.

In prima nota si andrà a registrare la fattura:

10/04 MERCI C/ACQUISTI	a	DEBITI V/FORN BETA	1.000
------------------------	---	--------------------	-------

Ai fini Iva, la fattura intracomunitaria va annotata nel registro acquisti (al fine di portare in detrazione l'Iva relativa all'acquisto effettuato)

10/04 DEBITI V/FORN BETA	a	DIVERSI	1.000
IVA C/ACQUISTI	a		220
	a	DEBITI V/FORN BETA	1.220

La fattura intracomunitaria va annotata anche nel registro vendite, al fine di liquidare l'Iva sull'operazione, imponibile in Italia.

10/04 CREDITI V/CLIENTE BETA	a	DIVERSI	1.220
DIVERSI	a	CREDITI V/CLIENTE BETA	1.000
	a	IVA C/VENDITE	220

In prima nota si esegue il giroconto dell'Iva:

10/04 DEBITI V/FORN BETA	a	IVA C/ACQUISTI	220
IVA C/VENDITE	a	CREDITI V/CLIENTE BETA	220

Si ricorda che la doppia registrazione deve avvenire secondo le tempistiche predefinite:

- sul registro vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura;
- sul registro acquisti, entro i termini ordinari.

In generale, l'Iva sugli acquisti intra-UE, essendo registrata sia a credito che a debito, non si riflette sull'effettivo debito di imposta.

OPERAZIONI EXTRA-UE

Cessioni extra-Ue

Quando si eseguono operazioni di cessione extra-UE, stiamo parlando di esportazioni. A seconda che il trasporto dell'operazione sia eseguito direttamente o indirettamente dall'imprenditore, sulla casuale della fattura andremo ad indicare rispettivamente "non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72", mentre la dicitura "non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72" sarà utilizzata nel caso in cui il trasporto sia effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto. In ogni caso, la registrazione dell'operazione risulta la medesima.

Esempio

Nel corso dell'esercizio, un'azienda vende dei beni ad un cliente privato residente in Giappone, con spedizione a cura dell'azienda italiana, per un importo pari ad Euro 1.000.

10/04	CREDITI V/CLIENTE X	a	RICAVI	1.000
-------	---------------------	---	--------	-------

Nel caso in cui l'operatore straniero avesse optato per la spedizione a suo carico, la registrazione risulterebbe la stessa.

In entrambi i casi il cedente deve redigere la dichiarazione doganale di esportazione. La documentazione si compone del DAU (documento amministrativo unico) e del DAE (documento di accompagnamento all'estero). Il primo viene compilato dall'esportatore e inviato alla dogana; il secondo viene predisposto dalla dogana successivamente alla ricezione del DAU e alla verifica della merce indicata. Tale documento viene abbinato ad un codice (MRN) utile a tracciare il carico, e accompagna la merce fino alla dogana in uscita.

Acquisti extra-Ue

Diverso è il caso di acquisto extra-UE. In questo caso l'operazione risulta essere imponibile in Italia. Per questo motivo l'imprenditore italiano dovrà versare non solo l'imponibile e le relative spese doganali, ma anche l'Iva. In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE, l'Iva viene applicata nel momento in cui i beni passano la dogana, attraverso la bolletta doganale.

La bolletta doganale è il documento attestante l'assoggettamento ad Iva e ai dazi doganali. L'imposta infatti non è indicata in fattura, bensì calcolata e pagata in dogana. Vediamo un esempio nel caso in cui vi sia bolletta doganale.

Esempio

Nel corso dell'esercizio la società ALFA (ITA) acquista da un fornitore cinese BETA merci per un importo pari ad Euro 10.000 (già effettuato per semplicità il rapporto di cambio).

Al ricevimento della fattura la scrittura contabile è la seguente:

10/04	MERCI C/ACQUISTI	a	DEBITI V/FORN BETA	10.000
-------	------------------	---	--------------------	--------

In aggiunta a quanto sopra, la società ALFA andrà a pagare l'Iva in dogana al momento dello sdoganamento. Per tale motivo la società dovrà rilevare anche la bolletta doganale nella quale risulta l'Iva pagata dall'impresa, nonché gli eventuali diritti doganali.

Ipotizzando che al momento della registrazione della bolletta doganale non avvenga alcuna modifica al tasso di cambio, la scrittura sarà la seguente:

10/04	DIVERSI	a	BOLLETTA DOGANALE	12.200
	BOLLETTA DOGANALE	a		10.000
	IVA C/ACQUISTI	a		2.200

Questa scrittura permette di far confluire la bolletta doganale nel registro Iva degli acquisti e di rilevare il relativo credito Iva. Tale registrazione confluisce anche in prima nota. Come si può notare, per la registrazione viene usato un conto fittizio ("BOLLETTA DOGANALE"), che permette di far emergere l'Iva ed eventuali oneri doganali. Tale conto rimane aperto fino al momento in cui avviene l'uscita finanziaria.

Solitamente, in queste operazioni le spese doganali (Iva e oneri doganali) sono anticipate dallo spedizioniere, il quale emetterà una fattura non solo per il compenso relativamente al suo servizio, ma ricomprendendo anche le spese anticipate per conto della società ALFA.

Si ipotizza che per il servizio, lo spedizioniere GAMMA richieda un compenso pari ad Euro 500+IVA.

15/04 DIVERSI	a	DEBITI V/FORN GAMMA	2.810
SPESE DI TRASPORTO	a		500
IVA C/ACQUISTI	a		110
ANTICIPI DA FORN.	a		2.200

Successivamente si effettua un giroconto volto ad eliminare i conti provvisori "BOLLETTA DOGANALE" e "ANTICIPI DA FORNITORE".

BOLLETTA DOGANALE	a	ANTICIPI DA FORN.	2.200
-------------------	---	-------------------	-------

Riepilogando, per le cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da un soggetto passivo d'imposta in altro Stato Ue, il cessionario o committente nazionale assolve l'imposta in Italia tramite integrazione della fattura emessa dal soggetto Ue; per quelle rilevanti in Italia poste in essere da un soggetto passivo d'imposta in uno Stato extra-Ue, il cessionario nazionale assolve l'imposta in Italia tramite bolletta doganale. Nella sostanza l'operazione porta allo stesso risultato.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti esteri, la regola generale viene dettata dall'art 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Il meccanismo prevede l'applicazione o meno dell'Iva sulla base del soggetto al quale viene resa la prestazione stessa. Le operazioni si distinguono in operazioni B2B ed operazioni B2C. Nel primo caso, si intendono operazioni rese tra imprese; nella fattispecie opposta si fa riferimento alle operazioni eseguite nei confronti di consumatori finali.

Ogni qualvolta si esegua un'operazione B2B, si prevede la rilevanza della sede del committente ai fini dell'applicazione dell'imposta. Quindi, nel caso di prestazione eseguita verso un soggetto passivo d'imposta residente all'estero, tale operazione deve essere considerata non imponibile Iva ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. L'operatore italiano emetterà fattura senza applicare l'Iva, ma indicando il riferimento normativo, nonché la dicitura «inversione contabile».

Nel caso di prestazioni B2C, il requisito territoriale prevede la rilevanza ai fini Iva della sede del prestatore: una prestazione rivolta verso un soggetto privato estero risulta imponibile in Italia.

Tale distinzione sulla base del committente finale risulta applicabile in tutti i casi di operazioni eseguite verso soggetti extra-UE.

Il momento impositivo nel quale risulta esigibile l'imposta è l'ultimazione della prestazione. Nel caso in cui il pagamento venisse corrisposto precedentemente, l'operazione si considererebbe effettuata al pagamento.

Oltre al caso generale definito dall'art 7-ter, esiste una disciplina derogatoria per alcune categorie di prestazioni di servizi. Si tratta delle operazioni rientranti dall'art. 7-*quater* all'art. 7-*septies*.

Art. 7-*quater* riguardante i servizi relativamente a:

- beni immobili, imponibili in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.
- trasporto di passeggeri, per la parte percorsa in Italia.
- ristorazione e catering, se l'operazione è eseguita sul suolo italiano.

Art. 7-*quinques* riguardante i servizi relativamente a:

- manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, sulla base del luogo in cui si svolgono tali eventi.

Art. 7-*sexies* riguardante i servizi relativamente a:

- intermediazione in nome e per conto del cliente, per la parte effettuata nel territorio italiano;
- trasporto di beni in proporzione al percorso prodotto in Italia;
- trasporto intracomunitario di beni quando l'operazione inizia in Italia;
- lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
- prestazione di servizi di locazione, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando il committente è stabilito nel territorio dello Stato e se il mezzo è utilizzato nel territorio della Comunità. Nel caso di un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate nel medesimo.
- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente;
- le prestazioni di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea;

in tutti i casi sopra citati con riferimento a prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Art. 7-*septies* riguardante i servizi relativamente a:

- diritti d'autore;
- prestazione pubblicitarie;
- consulenza e assistenza tecnica o legale;
- operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- la messa a disposizione del personale;
- prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- accesso, trasporto e fornitura di sistemi di gas naturale o di energia elettrica;
- telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
- servizi prestati per via elettronica.

Nel caso invece di prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri, si assiste ad un ribaltamento della situazione. Se la prestazione viene eseguita da soggetti intra-UE, tale prestazione (come nel caso dell'acquisto intracomunitario) va assoggettata ad Iva in Italia tramite il meccanismo del *reverse charge*. Nel caso l'operazione fosse eseguita da un soggetto extra-UE, tale prestazione sarebbe soggetta ad autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R n. 633/1972. Vediamo un esempio a riguardo.

Esempio

La società DELTA (USA) esegue nei confronti di ALFA (IT) una prestazione di servizi per un importo pari ad Euro 5.000 (già effettuato per semplicità il rapporto di cambio Euro - Dollaro).

10/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI	a	DEBITI V/FORN DELTA	5.000
-------	------------------------	---	---------------------	-------

Tralasciando il momento finanziario dell'operazione, occorre registrare l'autofattura con l'Iva nel registro Iva acquisti, oltre a registrare la stessa nel registro Iva vendite.

10/04 (autofattura)				
	DIVERSI	a	DIVERSI	
	DEBITI V/FORN DELTA			5.000
	IVA C/ACQUISTI	a		1.100
		a	DEBITI V/FORN DELTA	6.100
10/04	CREDITI V/CLIENTI DELTA	a	DIVERSI	6.100
		a	CREDITI V/CLIENTI DELTA	5.000
		a	IVA C/VENDITE	1.100

In seguito, nel libro giornale occorre effettuare il giroconto dei conti rimasti aperti.

10/04	DEBITI V/FORN DELTA	a	CREDITI V/CLIENTI DELTA	1.100
-------	---------------------	---	-------------------------	-------

ESTEROMETRO

Si ricorda inoltre che, per tutte le operazioni effettuate da soggetti UE ed extra-Ue nei confronti di soggetti passivi italiani, è dovuta la presentazione dell'“esterometro” entro la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa anche in formato elettronico e successivamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), la comunicazione non è dovuta.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 23 Novembre 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it